DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI PER ACCELERARE LA RIPRESA DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

Art. 7

Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarità formali

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489. In caso di irregolarita' nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione:

a) sia comunque possibile identificare le parti;

b) la natura, la qualita' e la quantita', indicata in cifre o in lettere, dei beni trasportati risultino corrispondenti a quelle riscontrate in sede di controllo. Nell'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: "e' ammesso" fino alla fine del comma. All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive modificazioni, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3) e non e' dovuto pagamento d'imposta". A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e', in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli

organi procedenti ed in loro presenza. (10)

Versione in vigore dal 30 giugno 2019, non più in vigore dal 20 agosto 2022 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1994

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(10) Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ha disposto (con l'art. 17, comma 1-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti-per-accelerare-la-ripresa-dell/art-7-semplificazione-di-adempimenti-e-riduzione-di-sanzioni-per/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it